



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

commercio@regione.fvg.it
tel + 39 040 3772405
fax + 39 040 3772446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0011692/P**

Class. 4 - 8
riferimento **prot. 002909/P dd. 30.01.14**
allegato
Trieste, **12 febbraio 2014**

Al Comune di

e, p.c. Direzione Centrale

oggetto: **decreti legislativi 59/2010 e 147/2012 – legge regionale 29/2005: requisiti d'accesso e condizioni ostative per l'esercizio dell'attività commerciale.**

Con la nota a margine citata della Direzione Centrale che legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (prot. 0000972 dd. 27/01/2014), in merito ad una serie di problematiche attinenti l'oggetto; sul punto, si ritiene di evidenziare quanto segue.

Sulla tematica della **sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria**, la Direzione scrivente, già con la datata circ. prot. n. 8569/COMM dd. 1 ottobre 1999 (pag. 3), ha messo in luce la disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, della legge 689/1981, ai sensi della quale <<La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva>>, mentre, in riferimento alla **sentenza di patteggiamento**, ex articolo 444 c.p.p, quale causa ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la specifica risoluzione n. 33162 dd. 23.2.2011, ha ribadito l'orientamento secondo cui <<la pronuncia emessa dal giudice penale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p è equivalente a quella di condanna, per l'espressa equiparazione sancita dall'articolo 445 c.p.p.>>.

In maniera più articolata deve affrontarsi la questione attinente **la presentazione della SCIA ed il conseguente accertamento della carenza dei requisiti morali**; fermo restando che non si tratti di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, nella fattispecie soccorre quanto elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con due specifiche pronunce:

1. con la sentenza n. 1933/2013, i giudici di Palazzo Spada hanno interpretato l'articolo 75 del DPR 445/2000 (dove viene sancito che qualora dal controllo riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio <<emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera>>), nel senso che <<il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui al (citato) art. 75 sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio (...), ricadendo nella disciplina positiva di settore, le ulteriori conseguenze connesse alla decadenza >>; l'ipotesi presa in esame dai giudici riguardava specificatamente la carenza dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante di una società esercente

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: il Consiglio di Stato ha annullato l'ordine sindacale di chiusura, sul presupposto che <<la società appellante (...) provide tempestivamente alla sostituzione>> del soggetto privo dei requisiti, <<avendo al suo interno altri soggetti in possesso del regolare certificato d'iscrizione al REC da preporre all'esercizio dell'attività>> (inoltre, nell'ipotesi in questione soccorre anche la disposizione di cui all'articolo 17 ter del RD 773/1931: <<non si dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione o di chiusura dell'attività nel caso in cui l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure>>);

2. l'ulteriore sentenza n. 6248/2012 (in linea temporale, precedente a quella evidenziata al punto 1) ha esplicitato che <<ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241 del 1990 è prevista la generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta (cd soccorso istruttorio)>>, nel rispetto, in ogni caso, di precisi limiti, tra i quali <<l'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intelligibile o senza il rispetto dei requisiti formali>>; un tanto va correlato con la disposizione di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 241/1990, dove si contempla l'istituto della "conformazione", sottolineandosi che, alla luce di tale istituto, ci si deve limitare ad esplicitare ovvero a rettificare un *quid* già sussistente in relazione alla SCIA presentata, quando non perfettamente chiarificato in atti: deve trattarsi, cioè, di un'integrazione ovvero di una regolarizzazione "non sostanzialmente innovativa" e sotto tale aspetto trova chiarimento il passaggio della sopra esaminata sentenza n. 1933/2013, nella parte in cui si sottolinea che la società << provide tempestivamente alla sostituzione>> del legale rappresentante <<avendo al suo interno altri soggetti in possesso del regolare certificato d'iscrizione al REC da preporre all'esercizio dell'attività>> (quindi, sussistenza del requisito in capo a soggetti già presenti nella società).

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio procedurale rientra nelle competenze istruttorie del Comune in indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr